PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DAVIDE CAPARINI

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Alberto Filippi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di segretario di presidenza della Commissione. Ne ho dato comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato e provvederemo ad espletare le procedure per reintegrare la composizione dell'ufficio di presidenza.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito della indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, l'audizione del presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise.

Do la parola al presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise.

ALBERTO CERISE, *Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*. Desidero esprimere un cordiale saluto ed un ringraziamento al presidente onorevole Davide Caparini, ai membri della Commissione e ai parlamentari valdostani che hanno voluto farci l'onore di partecipare a questa audizione

Nella mia qualità di rappresentante di una regione a statuto speciale, prima di affrontare il tema in discussione, consentitemi di esternare il mio rammarico per i toni ed i metodi con i quali si stanno puntando i riflettori sulle regioni a statuto speciale. A parte la gogna mediatica, di moda di questi tempi, che deriva dalla voglia di mettere in negatività le istituzioni, di volta in volta oggetto di interesse, rilevo l'aggravante che discende da atteggiamenti manifestati da importanti rappresentanti delle istituzioni. Credo che tutto questo vada assolutamente ridimensionato per riportare la serenità nel confronto tra le istituzioni, prima che fra le forze politiche, confronto che, voglio sottolinearlo, è alla base dell'impianto federalista.

Percepisco, e me ne dispiaccio, una certa timidezza da parte delle regioni ad autonomia differenziata nel replicare, senza cadere nella provocazione, a queste censure, al loro presunto stato di privilegio. Spero che questo sottotono non venga confuso con il timore di replicare in modo forte per evitare di alimentare la polemica con il rischio di compromettere questa situazione di « privilegio ». Credo che a

questo punto sia necessario rispondere per il dovere che abbiamo di difendere, come ci hanno insegnato coloro che si sono battuti per farci avere lo statuto di autonomia compresi i padri costituenti, prima di tutto la nostra dignità di persone, poi le nostre istituzioni, la nostra identità che ha radici nella solidarietà e nel rispetto degli altri.

A questo riguardo vorrei fare due richiami: il primo che gli statuti speciali derivano da situazioni storiche, geografiche, economiche, etniche, linguistiche, e questo è quello che, sin dalla nascita della repubblica italiana, i padri costituenti hanno voluto riconoscere attraverso la concessione di un autonomia differenziata. Con questo strumento, hanno anche cercato di riparare a torti, veri o presunti ma percepiti come tali dalle popolazioni di queste realtà, che durante l'unificazione italiana lo Stato aveva loro arrecato o, se si vuole, hanno tentato di porre rimedio alla forzata annessione-nazionalizzazione che era stata realizzata in luogo dell'inclusione partecipata nella formazione dello Stato unitario.

La seconda considerazione è che, come nel caso della Valle d'Aosta, lo statuto di autonomia è stato uno strumento minimale in quanto le attese autonomistiche, per non dire quelle federaliste, erano ben altre, ed in una repubblica che si sarebbe voluta nascere più marcatamente federalista.

Non possiamo più tacere che questi statuti sono stati per decenni o inapplicati ovvero parzialmente o imperfettamente applicati (come nel caso del riconoscimento di competenze ma senza le disponibilità finanziarie necessarie per il loro esercizio), mentre alcune disposizioni fondamentali sono tuttora inattuate.

Per tutto questo ed altro ancora ritengo che sia poco opportuno esprimere valutazioni qualche volta dispregiative, sovente impertinenti, forse un po' aggressive nei confronti delle regioni a statuto speciale, perché il rischio è quello di riaprire delle ferite che i padri costituenti avevano cercato di rimarginare.

Successivamente, l'esercizio della democrazia, il prevalere nell'ambito di queste regioni di sentimenti di appartenenza alla Repubblica italiana, un senso di fratellanza fra le regioni e, se vogliamo, il rafforzamento del sistema regionalista, le attese per il futuro avevano lenito quelle sofferenze.

La nascita delle regioni a statuto ordinario avvenuto tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta ha generato processi interessanti. Infatti, la volontà delle regioni a statuto ordinario di esercitare al meglio il loro ruolo istituzionale ha costretto lo Stato a legiferare in questo senso e ciò ha prodotto contestualmente una spinta per l'attuazione delle prerogative delle regioni a statuto speciale. In questo senso possiamo dire che l'azione, per i due tipi di regione, è stata sinergica. Tuttavia, il differenziale tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale si è via via assottigliato.

Oggi siamo finalmente arrivati al momento cruciale nel quale si fa il salto di qualità da un punto di vista dell'assetto istituzionale con l'attuazione della modifica del titolo V della Costituzione.

Ritengo che se nel novellato articolo 114 ci fosse stata la precisazione che la Repubblica è costituita su base federalista dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle città metropolitane si sarebbero già risolti molti problemi che oggi ritroviamo nel confronto politico. Ancora meglio sarebbe stato se agli articoli 1 e 5 della Costituzione fosse stato ribadito il concetto di Repubblica federale.

Dico questo perché noi abbiamo sempre creduto nell'organizzazione federale e ne siamo stati da lungo tempo fautori (un esempio è il sistema delle autonomie locali).

Una delle connotazioni peculiari della resistenza valdostana stava nel fatto che essa coniugava la lotta per la libertà con il recupero delle identità anche istituzionali, e in particolare della nostra terra. In questa visione una delle idee prevalenti era quella di immaginare uno Stato fede-

rale recuperando alcune delle idee di Cattaneo confrontandole con situazioni reali come quella della Svizzera.

La Costituzione del 1948 non dava spazio all'idea federalista, ma apriva al regionalismo. Oggi dobbiamo prendere atto che il modello federalista è un'assoluta necessità per costruire un sistema moderno, efficiente, solidale, incentrato sui diritti e suoi bisogni dei cittadini.

Ne discende che la nuova versione dell'articolo 114 della Costituzione – laddove afferma che la Repubblica « è costituita da » sostituendo la vecchia dizione « si riparte in » – pone le basi per la costruzione di un sistema pluralistico complesso, dove trovano spazio i diversi livelli di specificità e di responsabilità nella gestione della cosa pubblica, fondato sull'ineludibile principio di sussidiarietà.

Ma in questo modo il cittadino è cittadino dello Stato, così come della regione, della provincia, del comune, della città metropolitana; a questi enti è legato da un rapporto che lo vede contribuente e beneficiario di servizi.

Cosa fa diverso il cittadino italiano per il quale la forma federalista si rende oggi obbligatoria rispetto al cittadino del 1945 per il quale il federalismo era una possibilità remota ? Credo che ciò possa essere sinteticamente riassunto in poche parole: l'acquisizione, avvenuta da allora ad oggi, di un numero maggiore di diritti che confida di poter ancora ampliare nel futuro; poi l'enorme crescita di servizi di cui oggi gode e che saranno ulteriormente sviluppati, non potendo evidentemente essere gestiti o erogati da una istituzione lontana come lo Stato.

Questo petulante richiamo all'affermazione del federalismo come punto di partenza, sul quale basare l'applicazione del titolo V, non è per adombrare gli obiettivi e le intenzioni politiche che la legge sul federalismo fiscale persegue; magari ricorrendo alla considerazione, sicuramente ovvia, che il federalismo o è o non è, per cui cominciare con il federalismo fiscale senza aver previamente attuato il federalismo istituzionale può risultare incompleto, inefficiente o addirittura dannoso. Al contrario, si vuole riaffermare la visione federalista per evitare che questo disegno di legge come altri adempimenti applicativi del titolo V possano deviare rispetto ad una direzione veramente federalista.

Mi spiego meglio: se non si mantiene lucida la visione federalista, il rischio di derive verso forme più confederali che federali non è così remoto e potrebbero trovare luogo, questa volta sì, situazioni di privilegio conseguenti alla disparità iniziale esistente tra regioni oggettivamente più ricche rispetto a quelle più povere.

Nel modello federale, che vogliamo costruire, dobbiamo partire dal presupposto che la ripartizione delle risorse deve avvenire sulla base dell'attribuzione delle funzioni sia in senso verticale (con l'applicazione del principio di sussidiarietà) sia in senso orizzontale vale a dire tra gli stessi livelli istituzionali (tra regione e regione, tra comune e comune).

Oggi quello che per le regioni a statuto speciale si chiama impropriamente privilegio altro non è che il risultato di due situazioni convergenti: in primo luogo, l'aver avuto in tempi passati un maggior numero di funzioni importanti per il cittadino rispetto alle regioni a statuto ordinario; in secondo luogo, l'aver ritrovato, nella ripartizione delle risorse tra Stato e le regioni e nell'ambito del sistema di prelievo locale, quantità di risorse tali da poter svolgere in generale queste funzioni in modo soddisfacente per il cittadino.

A questo punto mi si consenta di dire che la situazione delle regioni a statuto speciale non deve essere stigmatizzata ma, semmai, presa da modello.

Per ritornare nel merito del disegno di legge, noi ci riteniamo soddisfatti dell'accordo raggiunto sulle proposte, sulle modifiche e sulle integrazioni all'articolo 25, rilevando che il comma 6 di questo articolo, al quale si potrebbe attribuire una intenzione inquisitoria, fornisce una opportunità per una maggiore trasparenza che possa finalmente evidenziare come le disponibilità finanziarie delle regioni a statuto speciale non discendono da privilegi ma dallo svolgimento di funzioni ad esse attribuite.

Per quanto riguarda il fondo perequativo sappiamo come esso dovrà garantire la totale copertura dei costi per l'esercizio efficace ed efficiente delle funzioni attribuite alle differenti istituzioni – o ai diversi livelli di responsabilità – quando il gettito dei tributi locali e la compartecipazione ai tributi erariali non siano sufficienti. Quindi si tratta di un aspetto molto delicato che esige di essere trattato con grande equilibrio.

Il federalismo implica l'esercizio di una certa competitività, non intesa come il perseguimento di miglioramento delle condizioni di vita tra le varie regioni, ma come una competizione virtuosa tra tutti i diversi livelli di responsabilità istituzionale. Ovvero la capacità di ottenere i migliori risultati per il cittadino all'interno del rapporto equo tra lo sforzo che questo fa nel pagare i tributi ed i benefici che ne derivano.

Per poter valutare gli elementi della competizione è evidente che occorre che tutti abbiano le stesse opportunità di partenza, per rifuggire anche a possibili malumori tanto delle realtà donatrici quanto di quelli beneficiarie. A tale riguardo credo che l'individuazione dei costi standard dei vari servizi, resi ad adeguati livelli qualitativi, se razionalmente applicati, tenendo conto delle differenti situazioni, può essere la soluzione più razionale.

Restano dei punti deboli, uno dei quali è costituito dai tempi necessari per passare dalla spesa storica a quella dei costi standard e l'individuazione di questi ultimi. In fondo sappiamo tutti che la differenza tra i costi storici e quelli standard è la variabile che risulta essere indeterminata e rende indeterminabile al momento la dimensione e le ricadute economiche della riforma. È inevitabile, dunque, prevedere una fase di transizione per il passaggio da un sistema all'altro, che sarà tanto più breve quanto più ci sarà adesione, in termini di efficienza, a tutti i livelli istituzionali per l'applicazione del federalismo fiscale come tappa estremamente importante di quel percorso che dovrà portarci al federalismo istituzionale.

Volevo ancora ricordare che io avevo presentato a suo tempo delle notazioni, in seno alla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, che posso lasciare agli atti della Commissione. Ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

PRESIDENTE. Leggeremo con attenzione e interesse la documentazione che il presidente vorrà lasciarci.

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ANTONIO FOSSON. Mi sembra che il presidente Cerise abbia sostenuto con estrema professionalità e culturalmente in modo assai valido il momento che si sta svolgendo; condivido assieme all'onorevole Nicco questo percorso. È chiaro che siamo davanti ad una rivoluzione amministrativa di tutto il Paese, non vorremmo che fosse una rivoluzione completa di quelle realtà che funzionano bene.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Cerise per il suo intervento, la cui conclusione credo possa tranquillamente divenire parte integrante della bozza di relazione che predisporremo al termine di questo ciclo di audizioni; quello espresso è un auspicio che ci sentiamo di condividere. Mi auguro di incontrarlo prossimamente, a federalismo fiscale compiuto.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa il 20 aprile 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO